



Automobile Club d'Italia
SERVIZIO GESTIONE PRA
RBN

Automobile Club d'Italia
Protocollo Uscita SGP
300dir005/0006498/14
Data 31/10/2014

AVVERTENZA

OGGETTO: Intestazioni temporanee nell'Archivio Nazionale Veicoli (ANV). Informativa base

Il 3 novembre p.v., come indicato nella Circolare n. 15513 del 10/7/2014 del Dipartimento dei Trasporti saranno operative le procedure relative all'applicazione dell'art. 94 comma 4 bis del Codice della Strada e dell'art. 247 bis DPR n. 495/1992, che prevedono l'obbligo di annotare nell'Archivio Nazionale Veicoli e sulla Carta di Circolazione, in caso di atti, diversi da quelli previsti dal comma 1 dell'art. 94 CdS (trasferimenti di proprietà, costituzione di usufrutto, contratti di leasing), dai quali derivino variazioni concernenti gli intestatari delle Carte di Circolazione ovvero che comportino la disponibilità dei veicoli, per periodi superiori a 30 giorni, in favore di soggetti diversi dagli intestatari stessi.

La sopra citata Circolare e la successiva Circolare di chiarimento n. 23743 del 27/10/2014 sono consultabili sul Sito del Ministero dei Trasporti ai seguenti link:

<http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=normativa&o=vd&id=2172>

<http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=normativa&o=vd&id=2249>

Al riguardo si precisa che le annotazioni relative alle intestazioni temporanee indicate nelle circolari sopra citate (comodato, custodia giudiziale, locazione senza conducente, ecc.) **non danno luogo ad annotazione nell'Archivio PRA** e, quindi, avranno ad oggetto solo l'Archivio Nazionale Veicoli e verranno annotate, ove previsto, solo sulla Carta di Circolazione.

Inoltre, si evidenzia che, analogamente alle altre operazioni di esclusiva competenza della Motorizzazione (ad es. annotazione della Carta di Circolazione a fronte di trasferimento di proprietà di veicolo conto terzi), gli STA operativi presso gli Uffici Periferici ACI non sono abilitati ad effettuare le operazioni in oggetto.

Al fine di fornire agli Uffici Periferici un'informativa di carattere generale sulle novità introdotte dalle norme sopra richiamate, si allega una breve scheda esplicativa, fermo restando che a qualsiasi richiesta di informazione da parte dell'utenza, in merito all'applicazione delle Circolari DT in argomento è necessario rispondere che tali precisazioni devono essere



Automobile Club d'Italia

richieste, dalla stessa utenza, direttamente agli Uffici Provinciali della Motorizzazione.

Da un punto di vista meramente procedurale e operativo, dal testo delle menzionate Circolari DT, in attesa dei chiarimenti che questo Servizio ha richiesto alla competente Direzione Generale per la Motorizzazione, si evince che le immatricolazioni e i trasferimenti di proprietà con contestuale annotazione su ANV dell'intestazione temporanea potrebbero costituire causa di esclusione dalle procedure di STA. Allo scopo di dimostrare la sussistenza del presupposto giustificativo del ricorso alle procedure alternative allo STA, appare necessario allegare alla formalità PRA copia della Carta di Circolazione. A tale regola, per espressa previsione DT, fa eccezione la re immatricolazione/rinnovo d'iscrizione di veicolo su cui era già stata annotata una intestazione temporanea e, quindi, tale operazione continua a dover essere gestita con le procedure STA.

Tenuto conto dell'impatto che l'innovazione in parola avrà sugli automobilisti, si ritiene opportuno dare evidenza a quanto sopra riportato, sia con adeguata cartellonistica da esporre nei locali con accesso del pubblico sia sui siti web gestiti dagli Uffici periferici, nonché nelle altre forme che saranno eventualmente ritenute più opportune.

Come d'uso la presente avvertenza sarà pubblicata sul Sito Tematico "Informativa e Lettere Circolari", accessibile da parte di tutti gli STA tramite connessione al Dominio ACI.

Cordiali saluti

SERVIZIO GESTIONE PRA

All.



INTESTAZIONI TEMPORANEE AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E RIMORCHI
Art. 94 comma 4 bis Codice della Strada.

La Direzione Generale per la Motorizzazione ha emanato le Circolari n. 15513 del 10/7/2014 e n. 23743 del 27/10/2014, che disciplinano l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 94 comma 4 bis del Codice della Strada e nell'art. 247 bis DPR n. 495/1992.

Le principali novità introdotte dalla normativa sopra richiamata sono:

1) Variazione della denominazione e della ragione sociale dell'Ente intestatario della Carta di Circolazione e variazioni delle generalità delle persone fisiche intestatarie della Carta di Circolazione.

In caso di variazione della denominazione o della ragione sociale dell'ente intestatario della Carta di Circolazione relativa a veicoli, motoveicoli e rimorchi è necessario procedere solo all'aggiornamento dell'intestazione sulla carta di circolazione, anche nei casi di atti di trasformazione o fusione societaria che non diano luogo a creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario e non necessitino di annotazione al PRA.

Per la valutazione di quest'ultimo caso la Circolare DT rinvia alle valutazioni del PRA.

Al riguardo, in caso di atti di fusione o incorporazione societaria rimane come di consueto l'obbligo di annotazione al PRA.

Non è invece obbligatorio, in linea con le indicazioni già vigenti, annotare al PRA le variazioni di denominazione di società e, più in generale, tutte quelle vicende che danno luogo a trasformazioni societarie (ad esempio trasformazioni da società di persone a società di capitali, le trasformazioni eterogenee ex artt. 2500 *septies* e 2500 *octies c.c.*, ecc.).

Anche per le variazioni dei dati anagrafici del soggetto intestatario del veicolo la formalità di aggiornamento al PRA non è più obbligatoria.

2) Intestazione temporanea di autoveicoli motoveicoli e rimorchi

Il comma 2 dell'art. 274 bis DPR n. 495/1992 prevede che per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi gli Uffici della Motorizzazione procedano:

- all'aggiornamento sulla Carta di Circolazione dei dati relativi ai soggetti che hanno la temporanea disponibilità del veicolo per un periodo superiore a 30



giorni a titolo di comodato o in base a un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale con facoltà d'uso del veicolo.

L'aggiornamento non è necessario in caso di utilizzazione del veicolo da parte dei familiari dell'intestatario purchè conviventi.

- all'aggiornamento (con rilascio di apposita ricevuta) del solo Archivio Nazionale Veicoli, senza cioè obbligo di aggiornamento della Carta di Circolazione, del nominativo del locatario e della scadenza del relativo contratto (noleggio a lungo termine) in caso di locazione senza conducente per periodi superiori a 30 giorni.

La Circolare, inoltre, indica anche altre fattispecie contrattuali che determinano l'annotazione al PRA dell'utilizzo temporaneo del veicolo.

Le annotazioni sopra elencate non danno luogo anche ad annotazione nell'archivio del PRA e al conseguente aggiornamento del Certificato di Proprietà.

Restano invece prescritte le annotazioni al PRA (con relativo aggiornamento del CdP) previste dalla legge in caso di acquirente con patto di riservato dominio (PRD), leasing (locazione finanziaria), usufrutto.

Analogamente rimane l'obbligo di trascrivere l'accettazione dell'eredità.

Nonostante la normativa in argomento sia in vigore dal 7/12/2012, di fatto l'obbligo di annotazione sarà operativo solo per gli atti redatti e i fatti verificatesi dal 3/11/2014, data nella quale saranno rilasciati in esercizio dal DT i programmi per la materiale annotazione dei dati sopra indicati.

Di conseguenza, l'applicazione delle sanzioni previste per le connesse violazioni (mancata annotazione) riguarderà solo i dati relativi agli atti posti in essere a decorrere dal 3/11/2014.

L'aggiornamento può essere richiesto solo presso gli Studi di Consulenza Automobilistica abilitati al servizio Prenotamotorizzazione o presso gli Uffici Provinciali della Motorizzazione.

Gli Sportelli Telematici attivi c/o gli Uffici periferici ACI non sono abilitati a ricevere e gestire richieste dell'utenza relative alle intestazioni temporanee